



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1736

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni organizzative per l'espressione degli organi consultivi della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

Il giorno **20 Ottobre 2017** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Capo X della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) disciplina le attività consultive in materia di lavori pubblici.

Secondo la legge provinciale sono organi consultivi: il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici ed i dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale.

Il Comitato viene nominato dalla Giunta provinciale e la nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. A ciò ha provveduto l'attuale Giunta, con propria deliberazione n. 327 del 7 marzo 2014.

Con precedenti deliberazioni della Giunta provinciale n. 416 e 417 del 20/1/1995 erano stati approvati rispettivamente lo schema di parere degli organi consultivi in materia di lavori pubblici e le modalità di funzionamento degli organi consultivi in materia di Lavori Pubblici .

Con deliberazione n. 2553 di data 1 dicembre 2006, la Giunta provinciale aveva, da ultimo, individuato gli organi consultivi monocratici e le strutture competenti allo svolgimento dell'istruttoria dei pareri del Comitato. Da allora l'organizzazione della Provincia ha subito ripetute modificazioni.

In questo quadro normativo, è intervenuta una nuova disposizione che prevede l'espressione del parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici anche per le procedure di appalto riguardante gli acquisti di beni e servizi.

In particolare si fa riferimento all'art. 28, comma 1 della L.P. 29/12/2016, n. 19 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) che ha modificato l'art. 3 della legge provinciale n. 2/2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”* , introducendo il comma 3 bis che reca: *“Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto”*.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha sancito che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è criterio di aggiudicazione ordinario per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il che significa correlativamente che il criterio del prezzo più basso è residuale e dunque di regola le procedure di gara, quando sostenute da finanziamenti provinciali, sono assoggettate al parere del Comitato tecnico-amministrativo.

A fronte del descritto quadro normativo, appare ora necessario prevedere un iter amministrativo efficiente ed efficace che riguardi -anche distintamente- i vari ambiti di lavori, servizi e forniture.

Considerata la delicatezza e le implicazioni del parere rilasciato dal Comitato tecnico-amministrativo, con particolare riferimento alla documentazione che viene messa in gara, è indispensabile che nella fase istruttoria per il rilascio del parere si giunga a rendere conto di tutti gli interessi pubblici, ed eventualmente privati, coinvolti nell'iter amministrativo di predisposizione della procedura di gara, e quindi di prevedere che possano essere coerentemente valutati, secondo un criterio di competenza amministrativa, tutti gli aspetti di merito contenutistico e di correttezza formale alla luce della normativa di settore e di quella sugli appalti, evitando per quanto possibile blocchi procedurali.

Appare inoltre necessario introdurre la competenza dei Dirigenti dei Dipartimenti e della Direzione generale per il coordinamento e la propulsione nello svolgimento dell'attività consultiva in oggetto, in vista di una più efficace sinergia tra i diversi comparti dell'amministrazione provinciale.

A. LAVORI

A.1. Lavori di competenza della Provincia

La richiesta di parere da presentare al Comitato, per essere ammissibile, deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari, secondo i modelli di cui al successivo punto D, entro 7 giorni antecedenti la riunione prefissata in calendario.

Il dirigente del servizio provinciale competente alla realizzazione del lavoro ha l'onere di attivare in fase istruttoria l'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, che valuta la corretta applicazione degli istituti recati dalla normativa sui pubblici appalti, allo scopo di garantire l'allineamento della documentazione di gara alla normativa sui contratti pubblici, interpretata alla luce della giurisprudenza e delle diverse prassi e linee guida, prima dell'espressione del parere da parte del Comitato Tecnico Amministrativo.

A.2. Lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia

Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia Autonoma di Trento devono presentare richiesta di inizio del procedimento per il rilascio del parere dell'organo consultivo al proprio Dipartimento provinciale di riferimento, cioè si intende al Dipartimento provinciale che eroga contributi o finanziamenti alla medesima amministrazione, anche non vincolati ad una specifica destinazione.

La richiesta presentata dalle amministrazioni aggiudicatrici, per essere ammissibile, deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari per una corretta e tempestiva istruttoria.

Il Dipartimento provinciale competente a ricevere la richiesta di avvio del procedimento per il rilascio del parere dell'organo consultivo provvede a rilasciare una dichiarazione attestante la coerenza della documentazione di gara a tutti gli atti comunque denominati che danno esecuzione alle politiche provinciali nell'ambito di competenza del Dipartimento (si intendono a titolo esemplificativo: gli atti di programmazione e di pianificazione, gli indirizzi di settore, le direttive, gli accordi di programma, i contratti o accordi di servizio ecc.).

Il Dirigente del Dipartimento competente, sulla base di disposizioni organizzative da egli stesso adottate oppure caso per caso, può incaricare dell'istruttoria il Dirigente di uno dei servizi afferenti al Dipartimento tenuto conto delle competenze e delle esigenze organizzative contingenti. Considerato il fatto che in una singola istruttoria del procedimento di appalto concorrono di frequente diversi ambiti normativi di riferimento, il Dipartimento provinciale competente ha la

facoltà di avvalersi delle strutture provinciali competenti nelle diverse materie attinenti al lavoro, allo scopo di condurre la valutazione di tutti gli aspetti di merito.

Se il parere ha per oggetto il progetto da mettere in gara e/o il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur tenuto conto che l'amministrazione aggiudicatrice riceve normalmente la consulenza di APAC per la stesura della documentazione di gara, il Dipartimento chiede il supporto di APAC, che valuta la corretta applicazione degli istituti recati dalla normativa sui pubblici appalti.

La richiesta di parere proveniente dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari per una corretta e tempestiva istruttoria, secondo i modelli di cui si dirà al successivo punto D.

Il Dirigente provinciale competente all'istruttoria, raccolti gli eventuali contributi di altre strutture provinciali e di APAC, predispone la proposta di parere e lo rilascia, se agisce in qualità di organo consultivo monocratico, oppure la invia alla segreteria del Comitato per la discussione collegiale.

Anche la richiesta di parere da presentare al Comitato, per essere ammissibile, deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari, secondo i modelli di cui si dirà al successivo punto D, entro 7 giorni antecedenti la riunione prefissata in calendario.

A.3 Espressione dell'organo consultivo ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", l'espressione degli organi consultivi, opportunamente integrata con il rapporto di verifica del progettista e l'analogo rapporto di verifica redatto dal Dirigente istruttore, assume la valenza di verifica finale del progetto da mettere in gara. In questo caso, non si applica l'art. 7 della L.P. 13/1997, per cui il parere dell'organo consultivo è acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. Dunque, il parere consultivo reso ai sensi dell'art. 40 del citato DPP è reso dopo la chiusura della conferenza di servizi sul progetto da mettere in gara.

A.4 Ulteriori indicazioni

Nel caso si faccia ricorso alla procedura di cui all'art. 18, L.P. 9/2013, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, non è richiesto il parere preventivo di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) della legge provinciale 26/1993, in quanto la procedura non prevede altre condizioni oltre all'importo dei lavori da affidare.

B. SERVIZI E FORNITURE

Il parere previsto dall'art. 3 comma 3 bis L.P. 2/2016 in tema di appalti pubblici riguarda le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative a servizi o forniture di importo a base di appalto pari o superiore alla soglia comunitaria purché finanziate direttamente o indirettamente dal bilancio provinciale.

La nuova norma dell'art. 3 comma 3 bis L.P. 2/2016 deve essere dunque letta in correlazione con le finalità di contenimento e efficientamento della spesa pubblica che sono contenute in diverse norme provinciali, a partire dall'art. 4 della stessa citata L.P. 2/2016. A questo fine è interesse della Provincia, riconosciuto dal legislatore provinciale, svolgere un ruolo di coordinamento tra le

amministrazioni aggiudicatrici, che si estrinseca in azioni di omogeneizzazione dei comportamenti per le medesime attività amministrative che comportano esborso di risorse pubbliche provinciali.

Per “*contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale*” si devono intendere, in una interpretazione teleologica della norma, sia i contributi o finanziamenti finalizzati specificamente all’acquisizione di cui si tratta, sia ai contributi o finanziamenti erogati in maniera indistinta, tanto per spesa corrente quanto per spese indistinte in conto capitale. Sono dunque escluse dal parere del Comitato Tecnico Amministrativo le procedure di gara di servizi o forniture finanziate direttamente dalle amministrazioni aggiudicatrici senza ricorso al sostegno provinciale e le procedure di gara da aggiudicare con criteri diversi rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il parere di competenza del Comitato Tecnico Amministrativo nella materia dei servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, é di tipo tecnico amministrativo (non economico) e riguarda la valutazione, sulla base dell’istruttoria eseguita dall’amministrazione proponente e dall’APAC, dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica comprensivi dei relativi punteggi, e della correlazione di tali criteri e punteggi con l’oggetto dell’affidamento e la fase di esecuzione contrattuale, avuto riguardo alla necessità di garantire il principio di libera concorrenza.

Non rientra nella competenza del Comitato Tecnico Amministrativo prendere posizione in merito alla tipologia di gara proposta dall’articolazione provinciale o dall’Amministrazione presentante la richiesta di parere.

B.1. Servizi e forniture di competenza della Provincia

Prima di presentare la richiesta di parere al Comitato, la struttura provinciale competente ha l'onere di attivare l’APAC, che valuta la corretta applicazione degli istituti recati dalla normativa sui pubblici appalti, allo scopo di garantire l’allineamento della documentazione di gara alla normativa sui contratti pubblici, interpretata alla luce della giurisprudenza e delle diverse prassi e linee guida.

La struttura provinciale competente, raccolte le eventuali indicazioni di altre strutture provinciali interessate e di APAC, predispose la proposta di parere e la invia alla segreteria del Comitato, per la discussione collegiale.

La richiesta di parere da presentare al Comitato, per essere ammissibile, deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari, secondo i modelli di cui si dirà al successivo punto D, entro 7 giorni antecedenti la riunione prefissata in calendario.

B.2. Servizi e forniture di competenza di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia

Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia Autonoma di Trento devono presentare richiesta di inizio del procedimento per il rilascio del parere del Comitato al proprio Dipartimento provinciale di riferimento, cioè si intende al Dipartimento provinciale che eroga contributi o i finanziamenti alla medesima amministrazione, anche non vincolati ad una specifica destinazione. La richiesta presentata dalle amministrazioni aggiudicatrici, per essere ammissibile, deve essere completa di tutti gli atti e le informazioni necessari per una corretta e tempestiva istruttoria.

Il Dipartimento provinciale competente a ricevere la richiesta di avvio del procedimento per il rilascio del parere dell’organo consultivo, raccolte le eventuali indicazioni delle altre strutture provinciali interessate per materia, inoltra la documentazione di gara dell’amministrazione aggiudicatrice alla segreteria del Comitato Tecnico-Amministrativo corredandola di una

dichiarazione attestante la coerenza della documentazione di gara a tutti gli atti comunque denominati che danno esecuzione alle politiche provinciali nell'ambito di competenza del Dipartimento (si intendono, a titolo esemplificativo: gli atti di programmazione e di pianificazione, gli indirizzi di settore, le direttive, gli accordi di programma, i contratti o accordi di servizio, ecc.). Nella comunicazione di inoltro della documentazione di gara il Dipartimento indica anche il nominativo del *“Dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto”* che secondo le previsioni dell'art. 28, comma 1 della L.P. 29/12/2016, n. 19 partecipa con diritto di voto alla seduta del CTA in cui avviene la trattazione della pratica.

Pur tenuto conto che l'amministrazione aggiudicatrice riceve normalmente la consulenza di APAC per la stesura della documentazione di gara, il Dipartimento chiede il supporto di APAC per la verifica della corretta applicazione degli istituti recati dalla normativa sui pubblici appalti: può inoltre richiedere il supporto di qualsiasi altra struttura provinciale, anche allo scopo di valutare, ove possibile, l'impatto della procedura sul mercato di riferimento.

La richiesta di parere da presentare al Comitato deve essere completa delle dichiarazioni richieste secondo i modelli di cui si dirà al successivo punto D, entro 7 giorni antecedenti la riunione prefissata in calendario.

B.3 La composizione del Comitato

Per quanto riguarda la composizione del Comitato ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis L.P. 2/2016, la norma dispone che per l'espressione del parere lo stesso è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto. Si definisce, a questo riguardo, *“struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto”* la struttura provinciale di merito, ossia quella direttamente titolare della competenza ad assumere la spesa della fornitura o del servizio oggetto di parere.

Nel caso in cui la fornitura o il servizio debbano essere affidate da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, si propone che la *“struttura provinciale competente”* sia individuata dal Dirigente del Dipartimento di riferimento, come sopra indicato relativamente alla fase istruttoria, all'interno delle strutture afferenti allo stesso Dipartimento, oppure anche appartenente ad altri Dipartimenti, previo accordo con il relativo Dirigente generale. Il Dirigente della struttura provinciale individuata dal Dirigente del Dipartimento competente integra il Comitato con diritto di voto; per la relazione al Comitato tecnico-amministrativo il dirigente individuato può farsi assistere da altri esperti a sua scelta, anche appartenenti ad amministrazioni esterne alla Provincia di Trento.

C. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini del procedimento riguardano le istanze presentate da Amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia. Si propone di fissare in giorni 60 il termine complessivo per l'espressione del parere degli organi consultivi previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria secondo i modelli di cui al punto D da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice diversa dalla provincia Autonoma di Trento. Nell'ambito del predetto termine complessivo di 60 giorni, sono riservati almeno 30 giorni per l'espressione del parere dell'organo consultivo. La presentazione di documentazione carente in tutto o in parte rende la richiesta non ammissibile e non fa decorrere il termine di inizio del procedimento.

D. MODELLI

Si propone di demandare a provvedimenti congiunti del Dirigente del Dipartimento Organizzazione Personale ed Affari Generali e del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, l'adozione dei modelli per le richieste di parere, per le dichiarazioni del responsabile del procedimento, per l'espressione dell'attività istruttoria sia del dirigente competente sia di APAC e per la formulazione dei pareri.

A tendere il procedimento istruttorio e la compilazione dei moduli deve confluire in una procedura informatizzata.

E. PARTE SPECIALE PER IL COMUNE DI TRENTO E ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE NON SI AVVALGONO DI APAC

L'art. 36 ter 1 comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* precisa, oltre alle ipotesi in cui l'APAC sia deputata allo svolgimento delle procedure di gara, anche le deroghe a tale regola, deroghe che allo stato riguardano esclusivamente il Comune di Trento. Per questo motivo nel caso in cui il Comune di Trento si trovi nella condizione di assoggettare le proprie procedure di gara al parere del Comitato Tecnico Amministrativo, la collaborazione dell'APAC avviene in via residuale e solamente su espressa richiesta del Dipartimento provinciale di merito o nell'ambito della normale collaborazione fra amministrazioni pubbliche. Il Comune di Trento, al pari di ogni altra amministrazione aggiudicatrice, deve compilare la modulistica prevista al Punto D. La documentazione deve essere depositata, completa di ogni sua parte, entro 7 giorni antecedenti la riunione prefissata in calendario, alla Segreteria del Comitato tecnico amministrativo. Il termine per l'espressione del parere è fissato in 30 giorni.

La procedura indicata per il Comune di Trento dovrà essere eseguita anche dalle altre amministrazioni aggiudicatrici che effettuano appalti con finanziamenti a carico del bilancio provinciale, fra cui anche quelle che potranno essere successivamente individuate dalla disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Alla luce di quanto sopra stabilito, si ritiene infine necessario modificare la composizione del Comitato tecnico amministrativo, stabilita con deliberazione n. 327 del 7 marzo 2014, togliendo APAC dal novero dei componenti, per ragioni di incompatibilità tra l'attività consultiva e quella di effettuazione delle procedure di gara.

Tutto ciò considerato, si propone di approvare le indicazioni sopra esposte, per l'espressione degli organi consultivi della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, disponendo l'obbligo per tutte le strutture provinciali di fornire supporto se richiesto nell'ambito delle predette attività .

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. (legge provinciale sui lavori pubblici) ed in particolare gli artt. 55, 56 e 57;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- acquisito il parere della Conferenza dei Dirigenti generali;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le nuove disposizioni operative per l'attività degli organi consultivi previsti dalla legge provinciale 26/1993, come esposte dettagliatamente in premessa;
- 2) di stabilire la competenza dei Dirigenti dei Dipartimenti, compresa la Direzione generale, in ordine all'attività esposta in premessa;
- 3) di stabilire l'obbligo per le strutture provinciali di fornire il supporto richiesto dal Dirigente del dipartimento competente per le materie di competenza;
- 4) di stabilire che per l'espressione del parere richiesto dall'art. 3, comma 3bis della lp 2/2016, il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile è integrato, con diritto di voto, dal Dirigente della struttura provinciale competente per materia come individuata dai Dirigenti dei dipartimenti competenti;
- 5) di dare atto che l'espressione degli organi consultivi ai fini dell'art. 40 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, opportunamente integrata con il rapporto di verifica del progettista e l'analogo rapporto di verifica redatto dal Dirigente competente, assume la valenza di verifica finale del progetto da mettere in gara; in questo caso, non si applica l'art. 7 della lp 13/1997, e dunque il parere dell'organo consultivo sul progetto da mettere in gara non è acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, ma dopo la chiusura della stessa;
- 6) di fissare il termine per l'istruttoria in giorni 60. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria secondo i modelli di cui al punto D da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice diversa dalla provincia Autonoma di Trento. Nell'ambito del predetto termine complessivo di 60 giorni, sono riservati almeno 30 giorni per l'espressione del parere dell'organo consultivo. La presentazione di documentazione carente in tutto o in parte rende la richiesta non ammissibile e non fa decorrere il termine di inizio del procedimento. Per le amministrazioni che non si avvalgono di APAC, quali il Comune di Trento, il termine per l'espressione del parere è fissato in 30 giorni, purché la istanza sia depositata presso la segreteria del Comitato tecnico amministrativo almeno 7 giorni prima della data della seduta;
- 7) di dare atto che qualora siano affidati lavori pubblici di importo fino a due milioni, facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 18 L.P. 9/2013, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, non si applica quanto disposto dall'art. 54, comma 1, lett. b) della legge provinciale 26/1993;

- 8) di demandare a provvedimenti congiunti del Dirigente del Dipartimento Organizzazione Personale ed Affari Generali e del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, l'adozione dei modelli per le richieste di parere, per le dichiarazioni del responsabile del procedimento, per l'espressione dell'attività istruttoria sia del dirigente competente sia di APAC e per la formulazione dei pareri;
- 9) di stabilire che con l'adozione dei modelli di cui al precedente punto 8 cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta provinciale n. 416/1995 approvativa dello schema di parere degli organi consultivi in materia di lavori pubblici;
- 10) di stabilire che con l'adozione del presente atto cessano di avere efficacia le deliberazioni della Giunta provinciale n. 417/1995 approvativa delle modalità di funzionamento degli organi consultivi in materia di Lavori Pubblici e n. 2553/2006, con cui sono stati individuati gli organi consultivi monocratici e le strutture competenti allo svolgimento dell'istruttoria dei pareri del Comitato;
- 11) di modificare la composizione del Comitato tecnico amministrativo, stabilita con deliberazione n. 327 del 7 marzo 2014, togliendo APAC dal novero dei componenti, per le ragioni in premessa;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace